



TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO

Il Tribunale civile di Teramo, in persona del Giudice Onorario di Tribunale, dott. Marco Di Biase, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.03.2023, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile iscritta al n. 3710 del ruolo generale dei procedimenti sommari di cognizione ex art. 702 bis cpc dell'anno 2021, avente ad oggetto indebito soggettivo,

TRA

Comune di Giulianova (P.I.: 00114930670), in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., sig. Jwan Costantini, con il patrocinio dall'Avvocato Anthony Hernest del Foro di Roma, giusta comparsa di nuovo procuratore del 23.01.2023, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico e presso il suo studio sito in Roma alla via Salaria n. 89

RICORRENTE

E

CARTONE Jurghens (C.F.: CTRJGH75P12E058X), rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Davide Viola e Daniela, elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultima in Giulianova (TE) alla Via Gramsci, 109

RESISTENTE

MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 16.12.2021 il Comune di Giulianova, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., sig. Jwan Costantini, conveniva in giudizio **CARTONE Jurghens**, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Accertare e dichiarare il credito del Comune di Giulianova nei confronti del resistente per le somme indebitamente pagate e per l'effetto condannare il Sig. Jurghens Cartone a restituire al ricorrente Ente la somma di € 7.397,00 o altra somma che il Giudice dovesse ritenere invece dovuta, oltre gli interessi calcolati anche a mente dell'art. 1284, co. 4, c.c. (Trib. Savona, 25/09/2020);

– Con vittoria di spese e compensi tutti oltre oneri di legge. -con vittoria di spese e compensi tutti oltre oneri di legge”.

A sostegno del ricorso il Comune di Giulianova assumeva quanto appresso.

In data 27/06/2014, con delibera Sindacale n. 28, il Sig. Jurghens Cartone è stato nominato Presidente del Consiglio del Comune di Giulianova fino ad ottobre del 2018. In tali vesti ha regolarmente percepito dal Comune emolumenti mensili a titolo di indennità di funzione.

L'ammontare dell'indennità di funzione da corrispondersi agli amministratori degli enti locali è fissato inderogabilmente dalla legge.

Più precisamente, gli emolumenti mensili che spettano a tali figure sono determinati in base all'art. 82, D.Lgs. 267/2000 come attuato dal D.M. 4 aprile 2000 n. 119 (che all'articolo 1, co. 1, fissa la misura dell'indennità spettante in funzione della carica ricoperta e delle dimensioni demografiche dell'ente, mentre all'articolo 2 consente delle maggiorazioni percentuali all'indennità di base, al ricorrere di determinate condizioni). che l'ammontare dell'indennità di funzione da corrispondersi agli amministratori degli enti locali è fissato inderogabilmente dalla legge. Più precisamente gli emolumenti mensili sono determinati in base all'art. 82 D.lvo 267/2000 come attuato dal D.M. 4 aprile 2000 n. 119;

che in virtù delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, il meccanismo di cui al citato art. 82 del T.U.E.L. è stato più volte oggetto di intervento da parte del legislatore che con l'art. 1 c. 54 della Legge 266/2005 ha disposto la riduzione del 10% dei compensi rispetto a quanto percepito al 30 settembre 2005, con l'art. 76 c. 2 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, conv. In Legge 6 agosto 2008 n. 133, ha definitivamente negato la possibilità per i singoli enti di intervenire discrezionalmente in aumento sui livelli di retribuzione della funzione fissati per legge;

che pertanto avrebbe dovuto percepire un'indennità di funzione mensile pari ad € 1.380,00 come Presidente del Consiglio del Comune di Giulianova, in virtù delle maggiorazioni previste dall'art. 2, co. 1, D.M. 119/2000 in quanto applicabili nel caso di specie, e della riduzione percentuale di cui all'art. 1, co. 54, L. 266/2005.;

che da quanto emerge dalle scritture contabili del Comune di Giulianova ha percepito un'indennità mensile di € 1.840,22 come Presidente del Consiglio del Comune di Giulianova e nel periodo tra giugno 2014 e ottobre 2018, il Sig. Jurghens Cartone ha percepito, a titolo di indennità di funzione, una somma complessiva pari ad € 7.397,00 in più di quanto le sarebbe spettato a norma di legge.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.03.2022 si costituiva in giudizio il resistente che, nel contestare la fondatezza in fatto ed in diritto dell'azione *ex adverso* spiegata, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:

“in via preliminare

-dichiarare improcedibile la domanda per omesso esperimento della negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3 D.L. 132/2014;

nel merito, in via principale

rigettare, per le causali esposte in narrativa, il ricorso proposto dal Comune Di Giulianova per essere infondato in fatto e diritto;

in via subordinata

-accertare e dichiarare che la rinuncia al 50% dell'indennità di funzione espressa dal resistente è stata viziata da errore in quantità e, per l'effetto, annullarla ex art. 1430 c.c. con rigetto della domanda del ricorrente;

in via di ulteriore subordine,

-rettificare ai sensi dell'art. 1430 c.c. la rinuncia al 50% dell'indennità di funzione espressa dal resistente, accertando e dichiarando che è stata viziata da errore di calcolo ascrivibile al Comune di Giulianova, disponendo, altresì, che tale rinuncia sia limitata alla sola somma eccedente l'importo di €.960,00 e, per l'effetto, rigettare il ricorso del Comune di Giulianova;

- condannare il ricorrente alle spese per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa sempre ed in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio”.

La domanda di parte ricorrente è infondata e, pertanto, va rigettata.

La tematica degli emolumenti di funzione trova fondamento nell'art. 82 D.Lvo 267/2000 e attuazione di dettaglio nel D.M. 119/2000. La tabella A di quest'ultimo individua la misura minima di indennità. L'art. 76 c. 2 del D.L. 25.06.2008 n. 112, conv. in L. 6.08.2008 n. 133, emendando il comma 11, art. 82 TUEL, ha definitivamente negato la possibilità per i singoli enti di intervenire discrezionalmente in aumento sui livelli di retribuzione della funzione fissati per legge.

La Legge bilancio n. 160/2019, all'art. 1 comma 552, ha risolto ogni questione sull'interpretazione della novella del 2008 sancendo che “le disposizioni di cui all'art. 2 c. 25 lett. d) della L. 24.12.07 n. 244, e all'art. 76 c. 3 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008 n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermo restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data”.

Conseguentemente, in applicazione di detta disposizione normativa gli importi in godimento della delibera dell'Ente n. 305/2002 con la quale la giunta del Comune di Giulianova, in carica all'epoca, provvedeva ad adeguare in aumento le indennità di funzione in applicazione dell'art. 82 c. 8 lett. e) ovvero c. 11 del D.L.vo n. 267/2000, non vanno ricalcolate a ribasso e la domanda di restituzione delle somme deliberate e percepite dal resistente va rigettata, atteso il principio della cristallizzazione degli importi già in godimento al momento dell'entrata in vigore del citato D.L. n. 112/2008.

Alla luce di tale disposizione normativa risulta pienamente superata la pronuncia del TAR Campania sez. I n. 1972/2011 posta dal ricorrente a fondamento della domanda.

Inoltre, risulta dimostrato e non *ex adverso* contestato che con delibera n. 131/2014 la Giunta comunale riduceva volontariamente del 50% il *quantum in godimento* dell'indennità spettanti agli amministratori in favore di un fondo destinato a finanziare politiche di solidarietà sociale, tanto che il resistente ha percepito sotto soglia minima tabellare le indennità di funzione (periodo giugno 2014-ottobre 2018): la somma mensilmente percepita dal resistente a titolo di indennità di funzione in oggetto da € 1.840,22 è stata corrisposta in realtà per € 920,00 a seguito di rinuncia volontaria della metà dell'indennità di funzione somma al di sotto del limite tabellare previsto dal D.M. 119/2000. Con detta delibera le somme decurtate venivano accantonate in un'apposita posta di bilancio utilizzata per il finanziamento di progetti sociali. (Doc n. 5 parte resistente).

Parte ricorrente non può richiedere in restituzione somme non percepite dal resistente CARTONE Jurghens.

Va altresì respinta la condanna al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. avanzata dallo stesso resistente posto che l'illiceità in questione si verifica quando il diritto di agire e di resistere in giudizio assume i caratteri dell'abuso in quanto esercitato al di fuori del suo schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione.

Partendo dal presupposto che un atteggiamento che integra l'ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c. ha necessariamente come fondamento un mancato utilizzo della normale diligenza, la condotta temeraria si configura pertanto quando la parte possa avvertire agevolmente l'ingiustizia o l'infondatezza della propria domanda, addivenga alla consapevolezza del proprio torto, riveli la coscienza e volontà di servirsi del processo per conseguire scopi estranei ai suoi fini istituzionali o infine renda evidente il difetto della normale diligenza per l'acquisizione della coscienza temeraria.

Nel caso *de quo*, l'agire in giudizio del Comune ricorrente non ha comportato affatto una condotta processuale obiettivamente sleale e scorretta, quanto piuttosto l'esercizio di un asserito suo diritto, del tutto legittimo a prescindere dalla sua fondatezza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, in persona del Giudice Onorario dott. Marco Di Biase, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*,

-rigetta la domanda di parte ricorrente;

-rigetta la domanda per lite temeraria;

-condanna il Comune di Giulianova, in persona del Sindaco e legale rappresentate p.t., alla refusione delle spese del presente giudizio in favore della parte resistente, liquidate, in considerazione dell'esito del giudizio con la reiezione della condanna per lite temeraria e dell'assenza di alcuna attività

istruttoria, in complessive € 1.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, Cap e IVA come per legge.

Teramo, 20/05/2023

Il Giudice On.
dott. Marco Di Biase